

GUIDA ALLE UNIONI CIVILI E ALLE CONVIVENZE DI FATTO



Premessa

Per decenni, nonostante i tumultuosi cambiamenti che la famiglia ha affrontato nel corso del tempo con l'aumento dei divorzi, la crescita delle convivenze di fatto, la nascita di figli da coppie non sposate, l'emergere con sempre maggiore forza delle richieste di diritti alle coppie omosessuali, il mutamento dei ruoli familiari, il Parlamento italiano è rimasto fermo.

Alla fine sono stati la giurisprudenza e gli organismi europei a spingere per il cambiamento portando alla legge n. 76 entrata in vigore il 5 giugno 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto.

I diritti civili sono fortemente connessi a quelli sociali e a quelli del lavoro e il passaggio dal diritto di famiglia al diritto delle famiglie è da considerarsi una prima importante tappa verso una più ampia visione dei diritti.

Con questa prima guida (che aggiorneremo via via che sarà fatta chiarezza su alcune norme che richiedono elementi interpretativi, e vista l'emanazione di alcuni decreti delegati previsti dalla legge), cerchiamo di spiegare con la maggior chiarezza possibile, la legge, sia per le convivenze di fatto, aperte sia alle coppie eterosessuali sia omosessuali, sia per le unioni civili sia regolano i rapporti delle coppie omosessuali.

Vedremo anche come la legge agisce nella sfera del lavoro, estendendo alcuni diritti, contrattualmente previsti, anche alle coppie gay e lesbiche.

INDICE

1. LE CONVIVENZE DI FATTO

- 1. Di cosa si tratta
- 1.2 Formazioni sociali
- 1.3 Cosa si intende
- 1.4 Diritti e doveri dei conviventi
- 1.5 Il contratto di convivenza
- 1.6 La durata
- 1.7 La facoltà di recesso
- 1.8 Dove si stipula in contratto di convivenza
- 1.9 Quando il contratto di convivenza è nullo
- 1.10 Impugnabilità
- 1.11 La risoluzione del contratto di convivenza
- 1.12 Comunione dei beni
- 1.13 Cessazione del contratto di convivenza
- 1.14 Conviventi di nazionalità diverse

2. DIRITTI E DOVERI

- 2.15 Ordinamento penitenziario
- 2.1 Malattia e ricovero.
- 2.2 Impresa familiare
- 2.3 La facoltà di farsi rappresentare
- 2.4 Morte del proprietario della casa
- 2.5 Equiparazione della convivenza alla separazione
- 2.6 Morte del conduttore o recesso del contratto
- 2.7 Diritto del convivente di essere indicato con nome e cognome
- 2.8 Assegnazione alloggi
- 2.9 Decesso del convivente derivante da fatto illecito da terzi e danno risarcibile
- 2.10 Diritto agli alimenti
- 2.11 Figli nati nella convivenza

3. LE UNIONI CIVILI

- 3.1 L'equiparazione
- 3.2 I CCNL
- 3.3 Ma quali diritti
- 3.4 Chi può e come costituire un'unione civile
- 3.5 Formazioni sociali
- 3.6 Il cognome
- 3.7 Impedimenti alla costituzione di un'unione civile
- 3.8 Impugnazioni
- 3.9 Riconoscimenti esteri

DIRITTI E DOVERI PERSONALI

- 3.10 Il dovere della fedeltà
- 3.11 Indirizzo e residenza
- 3.12 Il regime patrimoniale
- 3.13 Ordine di protezione
- 3.14 Preavviso e TFR
- 3.15 Pensioni di reversibilità
- 3.16 Pensione indiretta
- 3.17 Diritto agli alimenti
- 3.18 Come cambia la successione
- 3.19 Le differenze tra il matrimonio e coppia di conviventi in materia di diritti successori
- 3.20 Permesso di soggiorno
- 3.21 Cause di scioglimento dell'unione civile.
- 3.22 Come si scioglie l'unione civile
- 3.23 Gli effetti dello scioglimento dell'unione civile
- 3.24 Benefici fiscali

1. LE CONVIVENZE DI FATTO



1. Di cosa si tratta

La legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto è la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016.

La legge è composta di un unico articolo con 69 commi e regola due situazioni diverse:

- 1) Le unioni civili, cioè l'unione tra persone dello stesso sesso – due uomini o due donne –
- 2) Le convivenze di fatto, vale a dire l'unione sia tra persone eterosessuali (un uomo e una donna) sia tra persone omosessuali (due uomini o due donne)

Con l'introduzione di questa legge per le coppie italiane si configurano, d'ora in avanti, due possibilità:

- a) Una regolamentazione più stringente: *il matrimonio* per le coppie eterosessuali e *l'unione civile* per coppie gay e lesbiche
- b) Una regolamentazione più blanda, ma che tutela gli interessi fondamentali; la convivenza di fatto, possibile sia per le coppie eterosessuali sia per le coppie gay e lesbiche

1.2 Formazioni sociali

La legge pone un problema che può apparire irrilevante dal punto di vista degli interessi pratici, ma è fondamentale quando si fanno considerazioni di principio.

Nel riconoscere le unioni civili tra le persone dello stesso sesso introduce, infatti, per la prima volta un istituto separato e diverso per le persone gay e lesbiche.

Per dare loro diritti discrimina (nel senso etimologico del termine) i cittadini in base al loro orientamento sessuale. In un'ottica di uguaglianza, il passaggio più semplice e più logico sarebbe invece di aprire il matrimonio a tutti, a prescindere appunto dall'orientamento sessuale.

Alla base c'è il tentativo di affermare che le coppie omosessuali non possono costituire una famiglia e che, quindi, per questo debbano essere escluse dall'accesso al matrimonio.

Ciononostante è indubbio che, dopo 30 anni di attesa (la prima proposta in materia fu depositata in Parlamento nel 1986), con la Legge si compie un positivo passo in avanti.

Il forte cambiamento in atto della famiglia italiana è un fenomeno in corso da anni, tanto che più di un bambino su quattro nasce da coppie che non sono sposate.

Ma solo nel 2014 il legislatore ha modificato la vecchia normativa di legge, ed ha reso del tutto uguali – davanti alla legge – i figli nati da coppie sposate e i figli nati da coppie non sposate.

Prima erano diversi, fino all'assurdo di essere parenti dei propri genitori ma non dei propri fratelli.

1.3 Cosa si intende

Per convivenza di fatto si intende l'unione di due persone maggiorenni ovvero avere compiuto 18 anni di età, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Legami affettivi e coabitazione sono due elementi sostanziali della famiglia di fatto, tanto è vero che ne scaturiscono diritti e doveri dei conviventi.

1.4 Diritti e doveri dei conviventi

La convivenza accertata dalla certificazione anagrafica (anche in assenza di un contratto di convivenza) consente di riconoscere ai propri conviventi alcuni diritti minimi:

- i diritti in ordine all'impresa familiare
- la preferenza nelle graduatorie per l'assegnazioni di alloggi popolari
- il diritto al risarcimento del danno in caso di fatto illecito

- il diritto di succedere nel contratto di locazione
- il diritto di visita per le persone incarcerate
- i diritti in tema di sanità in caso di malattia e per la donazione di organi
- il diritto di abitare nella stessa casa in caso di morte del proprietario

1.5 Il contratto di convivenza

Si tratta di un accordo che a una valenza programmatica e di pianificazione della vita in comune. Possono sottoscrivere un contratto di convivenza tutte le persone che, essendo legate da un vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente, ma non vogliono o non possono sposarsi. È dunque applicabile sia a coppie eterosessuali che omosessuali.

L'accordo assolve anche alla funzione di prevenire situazioni di litigiosità che si dovessero verificare al momento della cessazione della convivenza.

Con il contratto di convivenza è possibile regolamentare gli aspetti patrimoniali del rapporto come, ad esempio:

- la suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli,
- le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica
- i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione);
- le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
- la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni;
- Il regime patrimoniale della comunione dei beni, istituto tipico del matrimonio che la legge estende alle convivenze di fatto

Tale regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con un atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Mentre il contratto di convivenza non può contenere dei termini di durata, ovvero non è consentito stipulare in contratto duraturo fino ad una certa data.

Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto.

Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.

1.6 La durata

La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza.

È logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza.

Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.

1.7 La facoltà di recesso

Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso.

L'esercizio della facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti:

- essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni;

- essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all'altra parte, di un corrispettivo

1.8 Dove si stipula in contratto di convivenza

Per la stipula del contratto di convivenza, che deve essere redatto per iscritto, presso un notaio, è necessario che le due persone interessate portino con sé i seguenti documenti:

- i documenti d'identità (ad es. carta d'identità);
- le tessere sanitarie per l'attribuzione del codice fiscale;
- i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi (stato libero, separazione legale, divorzio, ecc.); eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partner, dai quali potrebbero derivare obblighi e prescrizioni che incidano sul contenuto del contratto di convivenza che si va a stipulare;
- tutti i documenti relativi ai beni, ai rapporti, alle situazioni che si intendono disciplinare con il contratto di convivenza, di modo che il notaio possa disporre di tutte le informazioni necessarie

Se il contratto contiene la designazione di un amministratore di sostegno, occorre uno specifico atto notarile.

Il contratto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione nei registri anagrafici.

1.9 Quando il contratto di convivenza è nullo

Il contratto di convivenza può essere dichiarato nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse se concluso:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza (anche quindi nel caso in cui sia intervenuta la separazione consensuale o giudiziale
- in mancanza di convivenza di fatto
- da persona di minore età (meno di 18 anni)
- da persona interdetta giudizialmente
- in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 88 del Codice Civile, secondo il quale non è consentito contrarre matrimonio tra persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra
- le parti non possono essere parenti tra di loro

1.10 Impugnabilità

Oltre alle cause ostative qui sopra elencate, il contratto di convivenza può essere impugnato, da una delle parti, per:

- consenso estorto con violenza o dato per timore
- errore sull'identità della persona
- errore essenziale sulle qualità personali dell'altro contraente
- Impedisce, però, l'impugnazione del contratto la coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza o del timore o scoperta dell'errore

1.11 La risoluzione del contratto di convivenza

Vediamo quali sono le cause che possono risolvere il contratto:

- accordo tra le parti
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
- morte di uno dei contraenti

Non è prevista, dalla legge, la risoluzione del contratto per mancanza di convivenza protratta per un certo tempo.

La risoluzione del contratto per accordo tra le parti oppure per recesso unilaterale deve essere redatta, pena la nullità, con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

1.12 Comunione dei beni

Qualora il contratto preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la risoluzione del contratto determina lo scioglimento della comunione medesima.

Se per effetto dello scioglimento della comunione si deve procedere a trasferimento tra i convinti di diritti su immobili, i relativi atti rientrano nella competenza del notaio.

1.13 Cessazione del contratto di convivenza

La cessazione del contratto di convivenza deve essere sempre pubblicizzata presso i registri anagrafici presso i quali è stato iscritto il contratto, con particolare attenzione alle seguenti fattispecie:

- *recesso unilaterale*. In questo caso colui che riceve o autentica l'atto deve, oltre che depositarlo in Comune per l'iscrizione anagrafica, notificarne copia all'altro contraente. Nel caso in cui la casa in cui abita il familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, pena nullità, deve contenere il termine non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente di lasciare l'abitazione
- *matrimonio o unione civile tra un convivente e altra persona*. Colui che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile
- *morte del convivente*. Il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto del certificato di morte

1.14 Conviventi di nazionalità diverse

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa nazionalità si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Sintesi

Condizioni	Matrimonio	Convivenza di fatto
Età	<ul style="list-style-type: none">• 18 anni• 16 anni con decreto del giudice, in caso di gravi motivi, accertata la maturità psicofisica del minore e la fondatezza delle ragioni adottate	<ul style="list-style-type: none">• 18 anni
Sesso	Il matrimonio è possibile solo se la coppia è formata da un uomo e da una donna	La convivenza di fatto è possibile sia per le coppie eterosessuali sia per le coppie omosessuali
Procedura	<ul style="list-style-type: none">• Pubblicazioni obbligatorie• Dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile (o in Chiesa con richiesta di trascrizione) alla presenza di due testimoni	<ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione anagrafica• Eventuale contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali da redigersi in forma scritta da un notaio o un avvocato
Luogo di deposito del contratto	Archivio di stato civile	Archivio di stato civile
Possibilità apporre termini e condizioni	Vietata	Vietata nell'eventuale contratto di convivenza a carattere patrimoniale

2. DIRITTI E DOVERI

A prescindere dalla sottoscrizione o meno di un contratto di convivenza, la legge riconosce alcuni diritti alle convivenze di fatto.

2.15 Ordinamento penitenziario

Al convivente sono riconosciuti gli stessi diritti oggi previsti per il coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

Si tratta:

1. nel caso di imminente pericolo di vita un familiare o un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare l'infermo
2. art. 199 del codice di procedure penale relativo alla facoltà di astenersi dall'andare a deporre: "i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre; le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatesi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale, a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto

2.1 Malattia e ricovero

In questi casi, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole delle strutture ospedaliere o di assistenza pubblica, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

2.2 Impresa familiare

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente, spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.

Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

2.3. La facoltà di farsi rappresentare

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati, in ordine a:

- a) per le decisioni in materia di salute, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere. I conviventi possono prevedere che, in tutti i casi di malattia psichica o fisica anche grave, di lesioni o infortuni di ogni genere, ovvero qualora la capacità di volere dei due risulti comunque compromessa, il partner abbia la facoltà di prendere decisioni in materia di salute del convivente
- b) in caso di donazione di organi, delle modalità di trattamento del corpo e delle celebrazioni funerarie, pur non essendo subordinata alla stipula di formale patto di convivenza, richiede, in ogni caso, un preventivo atto scritto e autografo (in caso di impossibilità di redigerlo, alla presenza di un testimone)

2.4 Morte del proprietario della casa

Nel caso della morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto ad abitare nella stessa abitazione per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e comunque non oltre i 5 anni; con le seguenti precisazioni:

- a) se nella stessa casa abitano anche i figli minori o figli disabili del convivente superstite, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni
- b) questo diritto viene meno nel caso in cui il convivente cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Il partner, tuttavia, può provvedere alle esigenze del convivente superstite mediante testamento, per esempio, che a costui spetti il diritto all'abitazione o di usufrutto sulla casa già abitata a residenza comune.

2.5 Equiparazione della convivenza alla separazione

La cessazione della convivenza è stata equiparata alla separazione, allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei casi in cui il godimento della casa di residenza comune viene di solito attribuito al Giudice, tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli.

Attraverso il contratto di convivenza le coppie conviventi (eterosessuali e omosessuali) possono stabilire:

- I diritto di comproprietà della casa adibita ad uso comune

Oppure:

- un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) sulla stessa (destinato a durare vita natural durante); diritto quest'ultimo che può essere riconosciuto ai conviventi congiuntamente, anche eventualmente con reciproco diritto di accrescimento

A tutela del convivente non proprietario della residenza comune (e di eventuali figli nati nel rapporto), in alternativa si può ricorrere anche alla stipula degli atti di vincolo sopra menzionati, quali la costituzione di vincolo di subordinazione, così da sottrarre la casa di residenza comune alla piena e libera disponibilità del proprietario destinandola a far fronte ai bisogni della vita insieme o ad un contratto di convivenza programmatica dei rapporti patrimoniali.

2.6 Morte del conduttore o recesso del contratto

Nel caso di morte del conduttore o recesso del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

2.7 Diritto del convivente di essere indicato con nome e cognome

Il convivente ha diritto di essere indicato con nome, cognome e residenza nella domanda di interdizione, inabilitazione o amministratore di sostegno.

Il convivente di fatto può nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, ricorrendone i presupposti.

2.8 Assegnazione alloggi

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

2.9 Decesso del convivente derivante da fatto illecito da terzi e danno risarcibile

In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. Ciò a prescindere dalla sottoscrizione di un contratto di convivenza.

2.10 Diritto agli alimenti

In caso di cessazione della convivenza, al convivente spetta il diritto nella misura stabilita dal giudice di ricevere dall'altro convivente gli alimenti se versa in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento.

In questi casi gli alimenti sono assegnati in modo proporzionato alla durata della convivenza.

2.11 Figli nati nella convivenza

La legge (219/2012) ha finalmente sancito la piena equiparazione tra i figli legittimi, nati nel matrimonio, e i figli naturali, nati fuori dal matrimonio.

Il figlio naturale instaura rapporti di parentela con tutti gli altri parenti del proprio genitore, e può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente che disgiuntamente.

Dal 1° gennaio 2013 è consentito riconoscere anche i figli nati da persone tra le quali esiste un rapporto di parentela in linea diretta (ascendente e discendente) senza limitazione di grado, ovvero

in linea collaterale di secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea diretta, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e della necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio.

Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento è congiunto assume il cognome del padre.

Se vi è convivenza la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i conviventi.

Se non vi è convivenza (ovvero è venuta meno) tra i genitori che abbiamo riconosciuto entrambi il figlio nato fuori dal matrimonio, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Nell'eventuale contratto di convivenza è possibile prevedere in quale misura e secondo quale criterio ciascun genitore contribuirà alle spese scolastiche, di abbigliamento, mediche e sportive per il mantenimento del figlio.

DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO

Ordinamento penitenziario	I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
Malattia o ricovero	In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
Direttive anticipate di trattamento terapeutico e direttive <i>post-mortem</i>	Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Casa familiare	Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Locazione	Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Edilizia popolare	Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di

	fatto.
Impresa familiare	Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi

3. LE UNIONI CIVILI



Le unioni civili possono essere istituite solo dalle coppie omosessuali.

Le norme della legge possiamo definirle come un "cantiere aperto", sono previste, infatti, ulteriori regolamentazioni delle unioni civili attraverso la normativa delegata.

L'adozione dei decreti legislativi deve avvenire sulla base dei seguenti principi e criteri:

- adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
- modifica e riordono di norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo
- modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni di legge, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti

Nel rispetto di tali principi e criteri, il Governo potrà adottare, entro 2 anni, ulteriori disposizioni integrative e correttive.

3.1 L'equiparazione

La legge prevede che le disposizioni contenenti le parole:

- coniuge
- marito
- moglie

ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro, trovino applicazione anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'equiparazione non vale per le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 184/1983).

Va però osservato che in tema di adozioni la giurisprudenza di merito ammette l'adozione del figlio del partner omosessuale (cosiddetta *stepchild adoption*).

3.2 I CCNL

Come detto, per espressa disposizione della legge, allorché nei contratti collettivi di lavoro si trovino le parole -coniuge, marito, moglie- i diritti scaturenti sono estesi anche alle unioni civili.

Sappiamo come la sola previsione di legge non sia di per se sufficiente per esercitare un diritto, sarà, dunque, necessario ed opportuno, che nei prossimi rinnovi contrattuali l'estensione alle unioni civili dei diritti sia esplicitata.

3.3 Ma quali diritti

Già da ora è possibile una sintesi (non esaustiva) dei diritti per le coppie omosessuali, (su alcuni dei quali torneremo più avanti):

- in caso di morte del prestatore di lavoro, alla parte dell'unione civile spettano l'indennità sostitutiva del preavviso e del Tfr;
- in materia di Tfr, in caso di scioglimento dell'unione civile, a uno dei due partner (titolare dell'assegno di mantenimento) compete il 40% del Tfr spettante dall'altra parte in caso di cessazione del rapporto di lavoro in relazione a quanto maturato durante l'unione civile;
- il diritto al congedo familiare (assimilabile a quello matrimoniale);
- il diritto ai permessi per assistenza al partner disabile e al congedo di 3 giorni per lutto o per grave infermità dell'altra parte;
- la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche, nonché la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto in part time per assistere il partner affetto da gravi patologie oncologiche;
- il diritto di convalida delle dimissioni del lavoratore dal giorno in cui costituisce un'unione civile fino ad un anno dopo;
- nullità del licenziamento intimato in concorso con l'unione civile;
- infine, all'altro partner spetta anche la rendita Inail in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, così come la pensione ai superstiti in caso di morte del pensionato o del lavoratore assicurato.
- maturazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità secondo le medesime regole e nella misura prevista – da ciascuna gestione previdenziale – per il coniuge superstite.
- Trattamenti di famiglia. Il diritto ai trattamenti di famiglia (Assegni per il Nucleo Familiare, ex art. 2 del D.L. n. 69/1988 convertito in L. n. 153/1988 e relativa disciplina di settore) e alle detrazioni previste per legge per i familiari a carico ex art. 12 del D.P.R. n. 917/1986.
- Congedo biennale
- il congedo biennale previsto dall'art. 42, comma 5-bis, per il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.

3.4 Chi può e come costituire un'unione civile.

Due persone dello stesso sesso hanno il diritto di costituire un'unione civile che va espressa di fronte all'ufficiale di stato civile (il Sindaco o un suo delegato) alla presenza di due testimoni, come nel caso del matrimonio.

Per poter dare vita a una unione civile bisogna essere maggiorenni cioè aver compiuto i 18 anni. Non è prevista per le unioni civili l'analoga eccezione che autorizza il matrimonio a 16 anni in caso di "gravi motivi" (solitamente riguardano l'essere in stato di gravidanza).

Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere:

- i dati anagrafici delle parti
- l'indicazione del regime patrimoniale scelto, comunione o separazione di beni
- la residenza
- i dati anagrafici e la residenza dei due testimoni

L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti dell'unione civile tra le persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Condizioni	Matrimonio	Unione civile
Età	<ul style="list-style-type: none">• 18 anni• 16 anni con decreto del giudice, in caso di gravi motivi, accertata la maturità psicofisica del minore e la fondatezza delle ragioni adottate	<ul style="list-style-type: none">• 18 anni
Sesso	Il matrimonio è possibile solo se la coppia è formata da un	L'unione civile è possibile solo se la coppia è formata da due

	uomo e una donna	persone dello stesso sesso
Procedura	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazioni obbligatorie • Dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile (o ente di culto con richiesta di trascrizione) alla presenza di due testimoni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazioni non previste • Dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni
Possibilità apporre termini e condizioni	Vietata	Vietata

3.5 Formazioni sociali

La legge pone un problema che può apparire irrilevante dal punto di vista degli interessi pratici, ma è fondamentale quando si fanno considerazioni di principio.

Nel riconoscere le unioni civili tra le persone dello stesso sesso introduce, infatti, per la prima volta un istituto separato e diverso per le persone gay e lesbiche.

Per dare loro diritti discrimina (nel senso etimologico del termine) i cittadini in base al loro orientamento sessuale. In un'ottica di uguaglianza, il passaggio più semplice e più logico sarebbe invece di aprire il matrimonio a tutti, a prescindere appunto dall'orientamento sessuale.

Alla base c'è il tentativo di affermare che le coppie omosessuali non possono costituire una famiglia e che, quindi, per questo debbano essere escluse dall'accesso al matrimonio.

Ciononostante è indubbio che, dopo 30 anni di attesa (la prima proposta in materia fu depositata in Parlamento nel 1986), con la Legge si compie un positivo passo in avanti.

3.6 Il cognome

Da molti anni in Italia si discute del cognome di famiglia e, nel caso delle coppie sposate, di dare alla donna la possibilità di trasmettere il proprio cognome ai figli.

Nel matrimonio, la moglie aggiunge il cognome del marito e non le è possibile trasmettere il proprio ai figli: nonostante non esista una norma esplicita che lo preveda, infatti, nel nostro Paese, i figli assumono il cognome del padre come conseguenza di una serie di stati normativi.

La legge sulle unioni civili ha introdotto un'innovazione, dice, infatti, che le due parti possono scegliere quale cognome adottare.

Con dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la dura dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.

La parte può anteporre o posporre il cognome comune proprio, se diverso, sempre dichiarando la propria decisione all'ufficiale dello stato civile.

3.7 Impedimenti alla costituzione di una unione civile

Per poter costituire un'unione civile sono previste alcune condizioni, l'assenza delle quali determina la nullità dell'unione:

- la sussistenza di un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso
- l'interdizione di una delle parti per infermità mentale; in caso di interruzione promossa l'interdizione, il PM può chiedere che si sospenda il procedimento dell'unione civile; quest'ultimo riprende solo dopo la formazione di un giudicato sulla causa di interdizione
- la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio o tentato nei confronti di chi sua coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto il rinvio a giudizio, oppure sentenza di condanna di primo o secondo grado oppure una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento

E' caso di osservare che le cause ostative alla costituzione di una unione civile sono le stesse previste dal Codice Civile per il matrimonio.

3.8 Impugnazioni

La legge prevede la possibile impugnazione dell'unione civile, costituita nonostante la presenza di una causa impeditiva o in violazione dell'articolo 68 del Codice Civile (*Il matrimonio contratto a norma*

dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo).

Quanto previsto dal Codice Civile per il matrimonio, in caso di violenza o errore, è esteso alle coppie dello stesso sesso, ed è prevista per la parte di impugnare l'unione civile se il suo consenso:

- è stato estorto con violenza o è stato determinato da timore di eccezionale gravità, determinato da cause esterne alla parte
- è stato dato per errore sull'identità della persona o per effetto di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro contraente. L'errore essenziale è quello che riguarda la presenza:
 - a) di una grave malattia fisica o mentale che impedisca lo svolgimento della vita comune; l'esistenza di una condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per delitto colposo;
 - b) la dichiarazione di delinquenza abituale e professionale;
 - c) la circostanza che l'altro sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni

L'impugnazione non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno provocato il timore oppure dopo la scoperta dell'errore.

3.9 Riconoscimenti esteri

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento dello stato civile prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile regolata dalle leggi italiane alle coppie che hanno contratto all'estero matrimonio, unione civile o un istituto analogo. Un dpr conterrà le norme transitorie per i registri nell'archivio dello stato civile.

DIRITTI E DOVERI PERSONALI

3.10 Il dovere della fedeltà

Dal testo della legge sulle unioni civili è stato tolto l'obbligo di fedeltà che, invece, è previsto per il matrimonio.

Tale distinzione è stata introdotta, nel corso del dibattito parlamentare, per segnare la differenza tra matrimonio e unione civile.

Nel testo finale della legge chi contrae le coppie unite civilmente hanno l'obbligo reciproco dell'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

3.11 Indirizzo e residenza

La legge estende alle unioni civili quanto previsto per il matrimonio circa l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, che devono essere concordate tra le parti.

3.12 Il regime patrimoniale

Analogamente al matrimonio, il regime patrimoniale ordinario è quello della comunione dei beni.

Con la comunione dei beni tutto ciò che marito e moglie, e adesso anche per le due parti dell'unione civile, acquistano durante la vita di coppia si presume che sia di proprietà di entrambi al 50%, con l'eccezione dei beni cosiddetti "personali".

Resta invece di proprietà individuale tutto ciò che era posseduto singolarmente prima delle nozze.

Le due parti dell'unione civile, al pari dei coniugi nel matrimonio, possono stipulare delle convenzioni patrimoniali, per esempio restringendo la comunione dei beni o, al contrario, allargandola fino a comprendere altri che non cadrebbero in comunione.

Possono, inoltre, scegliere la separazione dei beni, con la quale ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante la vita di coppia, oltre che quelli già posseduti in precedenza.

E' possibile modificare in qualunque momento la scelta del regime patrimoniale, ma occorre che la modifica sia formalizzata con atto pubblico.

3.13 Ordine di protezione

Anche in questo caso alle unioni civili si estendono le norme del Codice Civile valevoli per il matrimonio, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti.

3.14 Preavviso e TFR

La legge stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro (parte dell'unione civile) vada corrisposta anche all'altra l'indennità sostitutiva di preavviso.

3.15 Pensioni di reversibilità

E' il trattamento che spetta ai superstiti in caso del decesso del titolare dell'assegno previdenziale. La legge equipara sotto questo profilo i diritti del partner in unione civile a quelli del coniuge. Quindi, la pensione di reversibilità spetta al partner nella misura del 60%.

La percentuale si alza nel caso in cui ci siano più aventi diritto alla pensione di reversibilità: se oltre al partner c'è anche un figlio, la pensione di reversibilità è all'80%, se il deceduto oltre al partner ha anche due o più figli, l'assegno di reversibilità è pari all'intera pensione.

A questi importi, si applicano riduzioni se il partner superstite ha un reddito che supera determinate soglie, nel dettaglio:

- riduzione del 25% se il reddito del partner in unione civile è superiore a tre volte il minimo annuo del fondo pensioni dipendenti (per il 2016: 19mila 573,71 euro);
- riduzione del 40% se il reddito è superiore a quattro volte il minimo del fondo pensioni dipendenti (26mila 098,28 euro);
- riduzione del 50% se il reddito è superiore a cinque volte il minimo (32mila 622,85 euro).

3.16 Pensione indiretta

E' il trattamento che viene riconosciuto al partner superstite in caso di decesso del coniuge nel corso dell'attività lavorativa. Anche qui, il diritto è esteso alle unioni civili, mentre non è previsto per le convivenze di fatto. Gli importo e le percentuali sono le stesse della pensione di reversibilità.

3.17 Diritto agli alimenti

In caso di cessazione dell'unione di coppia, spetta il diritto agli alimenti nella misura stabilita dal giudice di ricevere dall'altro convivente gli alimenti se versa in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento.

In questi casi gli alimenti sono assegnati in modo proporzionato alla durata della convivenza.

3.18 Come cambia la successione

Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle unioni civili, importanti novità si registrano anche per quanto riguarda la disciplina della successione. È particolarmente sentita, infatti, la necessità di disciplinare il caso di morte di uno dei due conviventi, trovandosi il partner, in mancanza di un testamento, privo di qualsiasi tutela.

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, «il diritto del convivente di fatto, superstite, di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

In caso coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Inoltre nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto.

3.19 Le differenze tra il matrimonio e coppia di conviventi in materia di diritti successori

A) La legge prevede a favore del partner del defunto diritti successori in mancanza di un testamento?

Si alla coppia unita da matrimonio

Al coniuge del defunto sono riconosciuti i seguenti diritti:

- l'intero patrimonio se non ci sono figli, ascendenti e fratelli del defunto;
- 1/2 del patrimonio se c'è un figlio;
- 1/3 del patrimonio se ci sono più figli;
- 2/3 del patrimonio se ci sono ascendenti o fratelli.

- **No alla coppia di conviventi. Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio.**

B) Esiste un diritto minimo sul patrimonio del defunto riconosciuto al partner che non può essere violato né con testamento né con donazioni o altre liberalità poste in essere in vita?

Sì alla coppia unita da matrimonio

Al coniuge è riservata una quota del patrimonio del consorte defunto (la "legittima") della quale non può essere privato per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o mediante donazioni o altre liberalità:

- 1/2 patrimonio se non ci sono figli o ascendenti del defunto;
- 1/3 del patrimonio se c'è un figlio;
- 1/4 del patrimonio se ci sono più figli;
- 1/2 del patrimonio se non ci sono figli ma ascendenti.

- **No alla coppia di conviventi. Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio e quindi neppure il diritto alla quota di legittima**

C) È necessario redigere un testamento per riconoscere diritti successori al proprio partner?

No alla coppia unita da matrimonio

Se non viene redatto un testamento è la legge che disciplina la devoluzione dell'eredità, prevedendo specifici diritti successori a favore del coniuge del defunto (vedi sopra). Il testamento è necessario se il testatore intende attribuire al coniuge maggiori o diversi diritti rispetto a quelli che gli spetterebbero ai sensi di legge

- **Sì alla coppia di conviventi. Il testamento è l'unico strumento a disposizione del convivente per poter attribuire diritti successori al proprio partner. In mancanza quindi di un testamento, il convivente non potrà vantare alcun diritto sui beni caduti in successione, che si devolveranno a favore dei parenti del defunto sino al sesto grado.**

D) Sono previste agevolazioni fiscali a favore del partner del defunto in caso di devoluzione ereditaria a suo favore?

Sì alla coppia unita da matrimonio

Con riguardo all'imposta di successione il coniuge gode di una franchigia di un milione di euro. Per i beni di valore superiore a quello della franchigia si applica un'aliquota del 4%.

- **No alla coppia di conviventi**

Con riguardo all'imposta di successione il convivente non gode di alcun trattamento privilegiato. Si applica l'aliquota prevista, in generale, per le successioni tra soggetti non legati da vincolo parentale, ossia l'aliquota dell'8% (senza la previsione di alcuna franchigia).

Si può "mitigare" il peso fiscale della devoluzione ereditaria a favore del convivente facendo ricorso alle "polizze vita" (indicando come beneficiario per l'appunto il convivente).

Il capitale che verrà pagato dalla assicurazione, infatti, non viene acquisito per effetto della successione, ma direttamente dal beneficiario, in virtù dello schema contrattuale prescelto, e quindi non è soggetto a imposta di successione.

Resta fermo per i premi pagati in vita dall'assicurato, il problema dell'eventuale lesione dei diritti dei legittimari.

3.20 Permesso di soggiorno

Secondo quanto previsto dalla riforma, infatti, le coppie omosessuali che decidono di ufficializzare la propria unione potranno usufruire della possibilità, già riconosciuta a coloro che sono uniti in matrimonio, di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per il proprio compagno o compagna.

Occorre però distinguere due diverse situazioni in base alla condizione del soggetto che già si trova nel territorio italiano o comunque in uno Stato membro dell'Unione Europea.

- cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio italiano. In questo caso sarà possibile usufruire della procedura di ricongiungimento familiare.
- cittadino italiano o comunque cittadino dell'Unione Europea. Secondo quanto previsto dalla normativa europea, nel territorio dell'UE vige il principio della libera circolazione e stabilimento dei cittadini comunitari, e questo vale anche per i propri congiunti, anche cittadini di uno Stato straniero. A ciò si aggiunge quanto previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione che sancisce il principio di inespellibilità del coniuge. In tal modo pertanto il compagno di un cittadino italiano, che sia coniuge o convivente unito secondo la normativa delle unioni civili, potrà vivere con il partner senza temere di essere espulso.

3.21 Cause di scioglimento dell'unione civile.

Tra le cause di scioglimento dell'unione civile la nuova legge annovera:

- innanzitutto la morte del partner, alla quale è equiparata la dichiarazione di morte presunta;
- i casi (invero assai rari) di cosiddetto scioglimento immediato, quelli cioè in cui la legge consente ad uno dei coniugi di chiedere immediatamente il divorzio senza la preventiva separazione. Si tratta in particolare dei casi in cui uno dei partner abbia:
 - avuto la condanna penale all'ergastolo o alla reclusione superiore ai 15 anni anche con più sentenze, condanna per violenza sessuale o reati legati alla prostituzione, tentato omicidio, condanna per lesioni o maltrattamenti, violazioni di assistenza o circonvenzione del partner,
 - sia stato assolto per vizio di mente per alcuni dei gravi reati sopra indicati,
 - ottenuto il proscioglimento per estinzione del reato,
 - avuto la non punibilità per incesto in caso di mancanza del pubblico scandalo,
 - ottenuto all'estero, in quanto straniero, lo scioglimento del vincolo derivante dall'unione civile,
 - avuto la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso. A tale riguardo, la nuova legge prevede l'automatico passaggio al regime dell'unione civile tra persone dello stesso sesso per la coppia unita in matrimonio che abbia manifestato, dopo la rettificazione del sesso da parte di uno dei due, la volontà di non sciogliere il vincolo.

Tra le cause di scioglimento dell'unione non è, invece, contemplata l'inconsumazione, cioè l'ipotesi in cui tra i partner non vi siano stati rapporti sessuali.

3.22 Come si scioglie l'unione civile

Fatta esclusione delle ipotesi di scioglimento automatico dell'unione civile, ciascuno dei partner potrà domandare l'immediato scioglimento dell'unione senza dover prima chiedere la separazione. "Divorzio diretto" dunque, che potrà essere chiesto attraverso i seguenti passaggi:

- i partner dovranno prima fare, anche unilateralmente, una dichiarazione all'ufficiale di stato civile circa la volontà di sciogliere l'unione;
- decorsi tre mesi da tale manifestazione di volontà, sarà possibile domandare lo scioglimento dell'unione civile negli stessi modi previsti per la coppia coniugata.

Lo scioglimento dell'unione potrà, quindi, essere chiesto attraverso le seguenti modalità:

- la forma tradizionale del ricorso al giudice: in tal caso, se vi è accordo, potrà essere presentata una domanda congiunta (anche con un unico avvocato), mentre, in mancanza di accordo, si instaurerà un giudizio vero e proprio;
- lo strumento della negoziazione assistita da avvocati (almeno uno per parte): anche in questo caso (come per quello del ricorso congiunto) i partners dovranno aver trovato un accordo non solo sulla volontà di divorziare, ma anche su tutte le condizioni personali e patrimoniali;
- la dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile, (ossia il divorzio in Comune) per la quale l'assistenza dell'avvocato è meramente facoltativa.

3.23 Gli effetti del scioglimento dell'unione civile

Gli effetti dello scioglimento dell'unione civile, fatta esclusione delle norme relative ai figli che al momento nelle unioni civili non sono contemplati, sono gli stessi già previsti per i coniugi. Si tratta in particolare, ove ne sussistano tutti i presupposti di legge, del diritto:

- all'assegno di mantenimento per il partner economicamente più debole che non abbia redditi propri adeguati a mantenersi da solo e si trovi nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
- a una quota del Tfr dell'ex partner

3.24 Benefici fiscali

La equiparazione ai coniugi delle coppie gay unite civilmente consente di poter far risultare, anche nelle unioni civili, uno dei partner fiscalmente a carico dell'altro, con conseguente possibilità di usufruire della detrazione per coniuge a carico, nonché degli sconti fiscali per alcune tipologie di spese e oneri sostenuti nell'interesse del coniuge, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

Ciò può dirsi, ad esempio, con riferimento alla casa scelta come dimora dai partners uniti civilmente; essa che sarà considerata a tutti gli effetti di legge come "abitazione principale" della coppia, dando diritto a una deduzione Irpef dal reddito complessivo pari alla rendita catastale.

Sarà inoltre applicabile alle coppie unite civilmente la norma che prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto che versa l'assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione.

Inoltre, nei confronti del beneficiario dell'assegno sarà applicabile la norma che fa rientrare tale erogazione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.